

Allegato 3

REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA DI GAS

Sommario

Articolo 1	Basi legali
Articolo 2	Condizioni di fornitura
Articolo 3	Caratteristiche dell'utilizzazione
Articolo 4	Richiesta di fornitura
Articolo 5	Contratto di utenza
Articolo 6	Durata e rinnovo del contratto
Articolo 7	Accertamento dei consumi, modalità di pagamento
Articolo 8	Tariffe
Articolo 9	Fornitura del servizio – Rete di distribuzione
Articolo 10	Potenziamenti della rete
Articolo 11	Esecuzione degli allacciamenti
Articolo 12	Contatori
Articolo 13	Impianto interno
Articolo 14	Sanzioni, penali, sospensione del servizio
Articolo 15	Disposizioni varie
Articolo 16	Reclami e Rimedi di Diritto
Articolo 17	Disposizioni finali

Articolo 1 Basi legali

- 1.1 Nel Comune di Camorino è istituito il servizio di distribuzione del gas naturale o metano (di seguito denominato gas), ed è affidato alla Società Metanord SA, che ha ottenuto regolare concessione in data 12/06/2013.
- 1.2 La Metanord SA, di seguito definita Azienda, ha ottenuto con il suddetto atto, il diritto esclusivo di fornire e distribuire il gas metano nel comprensorio del Comune di Camorino, ragione per cui è assolutamente vietato a terzi distribuire o vendere gas mediante condotte o altri mezzi nel territorio suddetto.
- 1.3 Il presente Regolamento di servizio e le prescrizioni in esso contenute disciplinano le relazioni tra Azienda, Comune e gli utenti.
- 1.4 Fanno stato altresì a titolo sussidiario le disposizioni del Codice delle Obligazioni e le leggi vigenti in materia.
- 1.5 La richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo del gas per gli scopi preposti implicano l'accettazione del presente Regolamento di servizio (di seguito indicato con RdS), delle prescrizioni in esso contenute e delle tariffe applicate dall'Azienda.
- 1.6 All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Azienda fornisce il presente RdS.

Articolo 2 Condizioni di fornitura

- 2.1 La fornitura del gas è subordinata al rispetto del presente RdS, delle possibilità tecniche, giuridiche ed economiche dell'Azienda, relativamente alla costruzione, alla gestione e all'ampliamento dei propri impianti.
- 2.2 L'Azienda garantisce la regolare fornitura del gas, senza interruzione, secondo le normali caratteristiche di potere calorifico e di pressione, secondo le disposizioni degli specifici contratti di utenza.
- 2.3 L'Azienda si riserva di sospendere l'erogazione del gas nei seguenti casi:
 - forza maggiore (disordini, incidenti, eventi naturali)
 - eventi straordinari (incendi, esplosioni, perturbazioni)
 - manutenzione d'emergenza o ampliamento della retesospensione della fornitura da parte dell'Ente erogatore principale AIL
 - eventi dolosi
- 2.4 Eventuali interruzioni del servizio per le cause sopraelencate non potranno essere addebitate all'Azienda né potranno essere fatte rivendicazioni o richieste di risarcimento per eventuali danni diretti e indiretti che potrebbero essere causati. Sono riservate le procedure ai sensi degli artt. 40 e 41 LMSP.
- 2.5 Gli utenti sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti adatti ad evitare eventuali danni diretti o indiretti derivanti da un eventuale interruzione totale o parziale, momentanea o prolungata, dell'erogazione, nonché dal ripristino improvviso dell'erogazione o da oscillazioni della pressione o del potere calorifico.
- 2.6 Eventuali interruzioni prolungate del servizio, oltre a tre giorni consecutivi o limitazioni prolungate, superiori a due settimane, possono dare luogo a riduzioni proporzionali della quota fissa annuale.
- 2.7 Nel limite del possibile l'Azienda darà preavviso in tempo utile agli utenti di eventuali interruzioni del servizio sui principali mezzi di informazione.
- 2.8 L'Azienda ha la facoltà inoltre di sospendere temporaneamente il servizio in caso di manutenzione programmata.

Articolo 3 Caratteristiche dell'utilizzazione

- 3.1 Il presente RdS regola la fornitura del servizio di distribuzione del gas per le varie utenze, che sono così definite:
- a. uso civile
 - economie domestiche (impiego ordinario di cucina, compresa la produzione di acqua calda; impiego per il riscaldamento dei locali, con qualunque forma esso avvenga);
 - utenti del terziario (impiego per alberghi, bar e ristoranti, per mense e laboratori artigiani, ecc.);
 - utenti industriali con consumo annuo inferiore a 24'000 MC (impiego per processi produttivi e di laboratorio);
 - b. uso industriale
 - utenti industriali e utenti ospedalieri con consumi annuali superiori a 24'000 MC (impiego per processi produttivi e di laboratorio; impiego per enti e istituti pubblici o privati configurabili come strutture ospedaliere o di ricovero per anziani o degenti);
 - c. uso comunale
 - tutti gli usi afferenti a stabili di proprietà del Comune.
- 3.2 L'Azienda fornisce il gas alle identiche condizioni merceologiche alle quali lo riceve dall'Ente erogatore principale o subentranti, con potere calorifico superiore $\geq 9'000$ Kcal/m³ (misurato a T=15 °Ce p_a = 760 mmHg).

Articolo 4 Richiesta di fornitura

4.1 La richiesta di fornitura deve essere fatta direttamente all'Azienda tramite apposito modulo predisposto.

Nella richiesta deve essere specificato:

- L'uso per il quale si intende ricevere il gas.
- La potenza termica che si vuole impiegare.

4.2 L'inizio del servizio non vincola l'Azienda a concedere ulteriori erogazioni o potenziare quelle esistenti all'utenza che ne fa richiesta.

4.3 In ogni caso l'Azienda ha la facoltà di accettare o rifiutare, nel rispetto dei termini della concessione ricevuta e a suo insindacabile giudizio, ogni richiesta di allacciamento per ragioni tecniche connesse alla capacità di trasporto della rete, nonché alla disponibilità di volume e portata massima concessi all'ente erogatrice generale.

4.4 Inoltre l'Azienda può rifiutare l'erogazione del servizio nei seguenti casi:

- gli impianti e gli apparecchi degli utenti non sono conformi alle direttive SSIGA e alle prescrizioni del presente RdS;
- possono recare danno o disturbo agli impianti dell'Azienda, gli impianti e gli apparecchi sono stati installati da ditte o persone non in possesso di adeguati attestati di riconoscimento allo svolgimento della professione.

Articolo 5 Contratto di utenza

- 5.1 L'erogazione del servizio è a favore dell'intestatario della richiesta di fornitura. L'erogazione è personale e cessa con la disdetta del contratto da parte dell'utente o dell'Azienda. Non è trasferibile a terzi.
- 5.2 L'utente non ha diritto a cedere gas a terzi, L'utente può utilizzare il gas fornito solo per gli scopi dichiarati nella richiesta. Qualsiasi inserimento di nuovi impianti e qualsiasi cambiamento di destinazione del gas fornito è considerato infrazione al contratto e alle prescrizioni del presente RdS e passibile di sanzione.
- 5.3 In caso di riscaldamento centralizzato, di condomini o case plurifamiliari, l'intestatario del contratto deve essere il proprietario dello stabile.
- 5.4 La richiesta di fornitura ha valore di contratto quando:
- è sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante legale.
 - viene versato l'importo richiesto dall'Azienda per l'attivazione del servizio e il deposito cauzionale infruttifero, a garanzia del pagamento degli obblighi inerenti al servizio.
- 5.5 L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda tutte le variazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo del gas. In caso di mancata osservanza di tale disposto saranno applicate le penali previste dal presente RdS.
- 5.6 In caso di insolvenza dell'utente l'Azienda può trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza per questo pregiudicare altre azioni derivanti da tale inadempienza.

Articolo 6 Durata e rinnovo del contratto

- 6.1 L'utenza decorre dal giorno di posa del contatore da parte dell'azienda; l'utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento. Nel caso di disdetta l'utente è tenuto al pagamento del gas consumato fino alla lettura del contatore e degli importi fissi stabiliti dalle tariffe.
- 6.2 La fornitura del gas ad uso industriale o comunque per usi non domestici può essere interrotta secondo le clausole contenute in forma esplicita nel contratto, in deroga al presente RdS.
- 6.3 Nel caso in cui l'utente cessa, a qualsiasi titolo, l'impiego del gas deve darne comunicazione tempestiva all'Azienda in modo da procedere tempestivamente alla lettura e alla chiusura del contatore.
- 6.4 Cambiamenti di proprietà comportano la risoluzione del contratto e devono essere comunicati dal venditore all'Azienda specificando la data dell'atto di trapasso.
- 6.5 In caso di mancanza di tempestiva comunicazione l'utente rimane responsabile del pagamento del gas consumato da eventuali subentranti e di tutte le possibili conseguenze, comprendendo gli oneri tariffali fissi e eventuali perdite subite dall'Azienda.
- 6.6 Chi eventualmente subentra all'utenza anch'egli deve dare comunicazione all'Azienda, nei modi previsti, e perfezionare il nuovo contratto di fornitura.
In caso di decesso dell'utente, chi, a qualunque titolo, subentra nella titolarità dell'utenza stessa, ha l'obbligo di provvedere con sollecitudine alla variazione del contratto di fornitura.
- 6.7 La temporanea inattività dell'impianto di uso stagionale o saltuario non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni.
- 6.8 La riattivazione del contatore precedentemente chiuso può essere fatta solo ed esclusivamente dall'Azienda. Il mancato rispetto è considerato uso abusivo e passibile di sanzioni penali.

Articolo 7 Accertamento dei consumi, modalità di pagamento

- 7.1 Tutto il consumo del gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è ad esclusivo carico dell'utente. Il gas viene pagato in ragione del consumo misurato dal contatore.
- 7.2 La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente da un incaricato dell'Azienda. Solo nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, l'incaricato dell'Azienda non può eseguire la lettura l'utente può essere invitato a leggere il contatore e comunicare la lettura all'Azienda.
- 7.3 L'Azienda fissa la modalità e la periodicità della lettura dei contatori, inoltre fissa i modi, le forme e i termini per il pagamento delle fatture relative al consumo di gas.
- 7.4 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione, tramite apposito bollettino postale allegato. In caso di ritardo dei pagamenti verranno applicate le sanzioni pecuniarie e tecniche previste dal presente RdS.
- 7.5 Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore deve darne comunicazione scritta all'Azienda che provvede alla verifica e, in caso di rilevamento effettivo dell'errore, a fare una nuova taratura. Le spese di verifica sono a carico della parte soccombente.
- 7.6 In caso di eventuale comprovata erronea indicazione del contatore, il consumo si calcolerà in base alla lettura precedente e successiva.
- 7.7 La normale manutenzione dei contatori è di competenza dell'Azienda, così come la sostituzione o la riparazione in caso di guasti riconosciuti derivanti da cause di forza maggiore. Le eventuali spese di manutenzione, riparazione o sostituzione del contatore a causa di danni o manomissioni imputabili all'utente o ad incuria, sono a esclusivo carico dell'utente stesso, salvo ogni altra maggiore sanzione prevista dal presente RdS o dalla legge ordinaria.
- 7.8 In caso di contestazione delle letture l'utente non ha facoltà o diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi.

Articolo 8 Tariffe

- 8.1 Le tariffe di fornitura del gas articolate in una componente fissa annuale ed in una componente calcolata sul consumo, espresso in metri cubi, così come misurato dai contatori di utenza, sono stabilite in accordo a quanto previsto dalla Concessione per la distribuzione di gas naturale a bassa pressione.
- 8.2 La sottoscrizione del contratto di fornitura vincola il proprietario al pagamento delle tariffe stabilite.
- 8.3 Le tariffe applicate al servizio di distribuzione del gas sono differenziate tra uso civile, uso industriale e uso comunale (cfr. art 3.1 del presente Regolamento).
- 8.4 Le tariffe – calcolate sulla base del costo medio al metro cubo (risultante dal prezzo di acquisto della materia prima, dal costo di trasporto gas, dalle spese di gestione, dagli oneri patrimoniali, nonché dal margine di impresa) - sono fissate in modo omogeneo per tutto il bacino di utenza servito dalla Concessione, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra categorie di utenze.
- 8.5 Gli aggiornamenti annuali delle tariffe vanno formulati dalla concessionaria entro il 31 luglio di ogni anno e saranno validi dal 1° ottobre di quell'anno fino al 30 settembre dell'anno successivo.
- 8.6 Tutti gli oneri fiscali (come ad esempio IVA e tassa sul CO2) inerenti la fornitura e i consumi di gas sono a carico dell'utente e il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

Articolo 9 Fornitura del servizio – Rete di distribuzione

- 9.1 L'Azienda, nei limiti delle proprie potenzialità, provvede al trasporto e alla distribuzione del gas fino alle singole utenze tramite una rete di distribuzione a bassa pressione, posata, nel limite del possibile, su area pubblica, in base alla concessione comunale in vigore.
- 9.2 La costruzione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza della rete di distribuzione è di competenza esclusiva dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Fanno parte integrante della rete di distribuzione le prese d'utenza che si dipartono da essa fino ai punti di consegna stabiliti e i contatori (anche se si trovano dopo il punto di consegna stabilito).

Articolo 10 Potenziamenti della rete

- 10.1 Estensioni successive alla rete di distribuzione su richiesta del Comune o di singoli potenziali utenti, saranno garantire dall'Azienda a condizione che sulle tubazioni dell'impianto principale si sia raggiunta una densità media di un utente allacciato per ogni dodici metri di condotta posata, e inoltre sempre che sul nuovo tratto di estensione richiesta sia assicurata la presenza minima media di un utente potenziale ogni dodici metri di condotta da posare.
- 10.2 Su richiesta del Comune, indipendentemente dalle condizioni del capoverso precedente, l'Azienda è disponibile a realizzare estensioni successive di rete, a condizione che gli venga riconosciuto il diritto di porre a carico degli utenti interessati un contributo pari all'80% del costo dell'estensione e che la quota residuale del costo dell'investimento non sia superiore all'importo di Fr. 2'000.-- per utente, indicizzata annualmente (indice di base quello al 31.12.2004).

Articolo 11 Esecuzione degli allacciamenti

- 11.1 La presa d'utenza è la tubazione di derivazione per l'erogazione del gas al richiedente, dalla tubazione principale stradale fino al punto di consegna stabilito e documentato nell'allegata planimetria che viene consegnata al cliente richiedente assieme al preventivo di allacciamento.
- 11.2 Il contatore è l'apparecchio misuratore del consumo, comprendente anche gli apparecchi accessori (stabilizzatore di pressione, valvola di monte di intercettazione e comunque tutte le apparecchiature necessarie).
- 11.3 La presa d'utenza, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso, è eseguita esclusivamente dall'Azienda, a seguito di richiesta di fornitura, secondo le specifiche stabilite dall'Azienda e dal presente RdS. Fino al punto di consegna stabilito essa rimane di proprietà dell'Azienda che ne assume la manutenzione e potrà utilizzarlo per altre eventuali derivazioni e/o allacciamenti a prescindere dal contributo versato dall'utente. Oltre il punto di consegna la presa d'utenza, una volta eseguita dall'Azienda passa in proprietà all'utente, che ne dovrà curare la relativa manutenzione. Il Contatore, anche se posato a valle del punto di consegna stabilito, rimane di proprietà dell'Azienda che ne curerà la relativa manutenzione.
- 11.4 La determinazione delle caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle prese d'utenza, alla posizione del punto di consegna, alla posizione

del contatore, alle dimensioni della tubazione e ai lavori da impresario indispensabili sono di stretta competenza dell'Azienda. Si rimanda al capitolo relativo alle procedure per maggiori precisazioni.

11.5 Tutte le opere necessarie all'installazione dell'impianto, quali demolizioni e ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altra opera da impresario costruttore, inerenti o connesse all'allacciamento comunque esistente sulla proprietà dell'utente, compresa la cassetta di contenimento del contatore, sono di esclusiva competenza dell'utente stesso.

11.6 L'utente che richiede:

- un nuovo allacciamento
e/o
- la posa di un contatore
e/o
- l'attivazione della fornitura

è tenuto a corrispondere all'azienda fornitrice il relativo contributo stabilito dalla concessione per la distribuzione del gas naturale in reti a bassa pressione.

11.7 L'utente non può manomettere o e deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l'impianto di proprietà dell'Azienda, usare tutti gli accorgimenti atti a evitare manomissioni o danneggiamenti agli impianti e agli apparecchi dell'Azienda. È tenuto a rimborsare le spese derivanti da danni ascrivibili a sua colpa o incuria.

Articolo 12 Contatori

- 12.1 Il contatore è di proprietà dell'Azienda. Essa stabilisce la categoria in base al tipo di fornitura, alla potenzialità degli apparecchi utilizzatori inseriti o da inserire nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto della richiesta e di stipula del contratto di fornitura.
- 12.2 L'Utente é tenuto a comunicare qualunque cambiamento o variazione all'impianto o agli apparecchi utilizzatori che dovessero rendersi necessari e richiedere il cambio del contatore per adeguarlo, se necessario secondo l'Azienda, alla variazione di fabbisogno orario di gas. In mancanza di adeguata comunicazione l'Azienda si riserva il diritto di interrompere l'erogazione.
- 12.3 L'Azienda ha la facoltà di sostituire il contatore qualora sia ritenuto necessario o opportuno.
- 12.4 Il contatore è collocato nel luogo e nella posizione ritenuto più idoneo dall'Azienda, riservandosi la facoltà di concordare la posizione con il proprietario. Il contatore di ogni utenza per motivi di sicurezza e di economia di gestione, dovrà essere installato a confine della proprietà e comunque in posizione accessibile al personale della Concessionaria anche in assenza dell'utente; a cura e spese dell'utente stesso dovrà essere realizzato un riparo aerato (nicchia o cassetta) che protegga il contatore dalle intemperie, dai danneggiamenti e da indebite manomissioni.
- 12.5 Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per decisione dell'Azienda ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.
- 12.6 È fatto obbligo di permettere e facilitare in qualsiasi momento l'accesso al contatore per la lettura o la manutenzione.

Articolo 13 *Impianto interno*

- 13.1 L'impianto interno parte a valle del codolo di uscita del contatore (escluso) fino agli apparecchi utilizzatori.
- 13.2 L'esecuzione dell'impianto interno, a valle del contatore – questi escluso – fino agli apparecchi di utilizzazione del gas, è di competenza dell'utente.
- 13.3 L'utente è responsabile del buon funzionamento degli apparecchi di utilizzazione (fornelli, cucine, stufe, scaldabagni, caldaie, ecc.).
- 13.4 Sono ammesse apparecchiature e impianti utilizzatori di qualunque genere, purché siano conformi alle direttive e omologati SSIGA, adatti all'utilizzazione con il gas fornito e che non provochino variazioni anormali della pressione di esercizio della rete di distribuzione.
- 13.5 L'utente ha l'obbligo di informarsi presso l'Azienda circa le possibilità e le condizioni di allacciamento e di fornitura del gas. L'Azienda ha la facoltà di rifiutare l'alimentazione di apparecchi non conformi alle condizioni citate.
- 13.6 L'Azienda, per il fatto di fornire il gas e realizzare la presa d'utenza, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni originati dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dall'utente, così pure per la parte della presa d'utenza a valle del punto di consegna stabilito fino al contatore, al momento dell'uso del gas o per dichiarazioni errate o inesatte nella richiesta di fornitura. L'eventuale verifica espletata dall'Azienda al momento dell'installazione del contatore e della sua attivazione, non solleva l'utente, o l'installatore da lui incaricato, dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione e/o dall'uso improprio dell'impianto interno e/o delle apparecchiature collegate.

Articolo 14 Sanzioni, penali, sospensione del servizio

14.1 Sono applicate dall'Azienda sanzioni pecuniarie nei seguenti casi:

- a. nel caso di dichiarazione impropria o non veritiera dei dati dell'utenza o delle potenzialità dell'impianto utilizzatore: Fr. 100;
- b. nel caso di utilizzo del gas con finalità differenti da quelle previste nel contratto di fornitura: frs 100 e la differenza di tariffa accertata non introitata dall'azienda;
- c. nel caso di subfornitura del gas,: Fr. 100;
- d. nel caso di manomissione dei sigilli del contatore e di qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento dello stesso: Fr. 1'000;
- e. nel caso di cambiamento di destinazione del gas fornito, senza tempestiva comunicazione all'Azienda;
- f. nel caso di mancato pagamento della fattura di consumo: importo fisso del 5% della bolletta per consumo civile (economie domestiche, terziario, uso industriale con consumo annuo inferiore a 24'000 mc); oltre a tale penalità, gli utenti di tipo industriale con un consumo superiore a 24'000 mc./anno e di tipo ospedaliero, dovranno corrispondere un tasso di interesse di mora pari al tasso di mora legale vigente;

14.2 Sono inoltre passibili di sospensione del servizio i seguenti casi:

- g. utilizzo improprio di impianti e apparecchi installati dall'utente;
- h. utilizzo di apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione antincendio (fanno stato le direttive SSIGA e PAI);
- i. l'Azienda constatata la presenza di apparecchiature difettose o tali da presentare rischio di esplosione o mettere in pericolo cose o persone.
- j. l'utente rifiuta o rende impossibile l'accesso al contatore agli incaricati dell'Azienda;
- k. l'utente non effettua il pagamento per due volte consecutive degli oneri di consumo o non versa la quota fissa annuale;
- l. l'utente non si attiene a quanto prescritto dal presente RdS;
- m. Manomissione dei sigilli del contatore e di qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento dello stesso.

14.3 L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le sanzioni e la sospensione del servizio in presenza di constatazione dei casi sopraccitati senza alcun preavviso.

Articolo 15 **Disposizioni varie**

15.1 Identificazione dei dipendenti

dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad essere riconoscibili da parte dell'utente anche attraverso opportuni codici identificativi. All'occorrenza devono mostrare all'utente una propria carta emessa dall'Azienda provvista di fotografia che riporti il codice identificativo del dipendente.

Articolo 16 **Reclami e Rimedi di Diritto**

16.1 Ogni reclamo deve essere comunicato all'Azienda per iscritto, tramite lettera raccomandata. Non saranno presi in considerazione reclami rivolti al personale dell'Azienda durante lo svolgimento delle funzioni di lettura o di manutenzione.

16.2 Sulle contestazioni di ordine tecnico fanno stato le direttive SSIGA e il presente RdS, sulle tarature dei contatori fanno stato le direttive dell'Ufficio Fed. di Metrologia, sui lavori da impresario costruttore fa stato la norma SIA 118.

16.3 Per il resto si rinvia agli articoli 40,41 e 42 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Articolo 17 **Disposizioni finali**

17.1 Entrata in vigore

Il presente RdS entra in vigore in data 10 settembre 2013.

Approvato dal Municipio di Camorino con risoluzione municipale no. 175 del 12 marzo 2013

Approvato dal Consiglio comunale di Camorino nel corso della seduta del 12 giugno 2013

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 10 settembre 2013